

REGIME FISCALE FORFETTARIO

A cura di Barbara Rizzato

Requisiti di accesso al regime agevolato

- Fruibile solo da persone fisiche (no studi associati o società professionali) residenti in Italia o che producano sul territorio italiano almeno il 75% del loro reddito;
- Compensi percepiti annui non superiori a 85.000 € (ragguagliati ad anno);
- Spese sostenute per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, per somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e per prestazioni di lavoro familiare.

Cause di esclusione

- Partecipazione contemporanea all'esercizio dell'attività professionale in associazioni professionali, società di persone, imprese familiari. La partecipazione in srl costituisce causa di esclusione solo se il contribuente detiene una partecipazione di controllo, sempreché la srl eserciti un'attività direttamente o indirettamente riconducibile al contribuente.
- Esercizio dell'attività in via prevalente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta (a quello di adesione al regime forfettario). L'esclusione opera anche nel caso in cui l'attività sia esercitata nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
- Percezione nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (compresi i redditi da pensione) eccedenti l'importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Caratteristiche del regime agevolato

Imposta sostitutiva del 15% calcolata sul reddito professionale così determinato:

$$\begin{aligned} &+ \text{compensi incassati} \times 78\% \text{ (percentuale di redditività)} = \text{reddito forfettario} \\ &- \text{contributi previdenziali} \\ \hline &= \text{reddito imponibile} \end{aligned}$$

Nessuna rilevanza assumono perciò le spese effettivamente sostenute in quanto vengono forfettizzate dalla percentuale di redditività.

E' invece possibile dedurre dal reddito forfettario i contributi previdenziali nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito, l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo; in assenza di altri redditi l'eventuale eccedenza dei contributi è persa.

Il reddito professionale non entra a far parte del reddito complessivo:

- non c'è l'effetto "cumulo"
- non si deducono/detraggono gli oneri extraprofessionali
- non si gode delle detrazioni per il lavoro autonomo

E' però previsto che per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attività per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota da applicare è stabilita nella misura del 5%, anziché del 15%, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività professionale o d'impresa (anche in forma associata o familiare)
- la nuova attività che si intende intraprendere non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica professionale obbligatoria.

I contribuenti forfettari:

- **sono esclusi dall'IVA** (in calce alle parcelle va annotata la dicitura "escluso IVA ex art. 1, comma 58-59, legge 190/2014 e ss. modificazioni di cui alla legge 145/2018")
- **non sono soggetti alla ritenuta d'acconto** (in calce alle parcelle va annotata la dicitura "non soggetto a ritenuta d'acconto ex art. 1 commi 67 Legge 190/2014 e ss. modificazioni di cui alla Legge 145/2018 - reddito soggetto a imposta sostitutiva")

I contribuenti forfettari godono inoltre di importanti semplificazioni contabili/fiscali:

- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (resta obbligatorio numerare e conservare le fatture emesse e quelle di acquisto);
- esclusione dagli adempimenti periodici e annuali IVA;
- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dagli Indici di affidabilità fiscale (ISA);
- **non sono considerati sostituti d'imposta** e perciò non sono tenuti a loro volta ad operare la ritenuta d'acconto nel caso di pagamento di compensi a lavoratori autonomi.

Decadenza dal regime agevolato

Il regime forfettario non ha limiti di durata né di età del contribuente però cessa in automatico dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o viene ad esistenza una delle cause di esclusione.

Nel caso specifico in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata nell'anno corrente in cui avviene il superamento; in tal caso, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali, ed è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. La fuoriuscita dal regime non impedisce di avvalersi nuovamente dello stesso dopo il riacquisto delle condizioni necessarie.

Documento aggiornato a gennaio 2024